



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 58 del 13-08-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA E LE LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che *“il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*.

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale”*.

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 dell'11 marzo 2024, con all'oggetto *“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, per la grave crisi idrica nel settore potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani”*.

Preso atto dello stato di severità idrica del Distretto Sicilia esistente a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale.

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali riveste attualmente carattere di necessità primaria, posto che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza.

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, limitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi.

Ritenuto che nella fattispecie si configuri la fattispecie di cui all'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Considerato come, in relazione a quanto sopra, risulti pertanto indispensabile adottare con la massima urgenza un provvedimento ordinatorio.

Visto l'art. 7 delle Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall'art. 8 della citata Legge 241/1990;

Visto il D.P.C.M. 04/06/1996 e, nello specifico, il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto dell'Ente.

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza e,

comunque, sino alla data del 31 ottobre 2024, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati che potrà avvenire, esclusivamente, nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e per non più di 60 minuti;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, se non nella misura minima ed indispensabile e comunque senza inutili sprechi;
- il lavaggio di veicoli privati;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico

DISPONE

la sospensione dell'erogazione del servizio idrico su tutto il territorio comunale dalle ore 1,00 alle ore 6,00 di ogni giorno, a partire dal 14 agosto 2024 e sino, e non oltre, al 26 agosto 2024, fatta salva la possibilità di revoca anticipata della presente disposizione in caso di superamento della sopra citata situazione emergenziale.

RICORDA

al fine di garantire una omogenea e regolare distribuzione della carente risorsa idrica, l'esistenza del divieto all'utilizzo di elettropompe per il prelievo dell'acqua dalla condotta idrica comunale.

INVITA

altresì, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria di € 50,00, (doppio del minimo edittale) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'A.G.

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese al controllo ed a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

II SINDACO

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 13-08-2024 al 28-08-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore
F.to Sig. Micale Cono